SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

Agenzia del territorio:

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2005.

Misure urgenti finalizzate alle attività di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei fondali del Porto di Baia nel comune di Bacoli. (Ordinanza n. 3391).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del 7 agosto 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e d'intesa con la regione Campania, con la quale è stato istituito il Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli;

Considerato che nello specchio d'acqua antistante al porto di Baia giacciono parzialmente sommersi alcuni relitti di motonavi che, oltre a rappresentare un grave pericolo per l'ambiente marino in conseguenza del rilascio di sostanze che producono emissioni inquinanti nel mare circostante, costituiscono un grave danno per il patrimonio archeologico del Parco;

Considerato, altresì, che, per quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna con nota del 29 novembre 2004, è imminente la rimozione dei predetti relitti in quanto detta presenza incide negativamente per la sicurezza della navigazione portuale con grave pregiudizio per le attività turistiche dell'area;

Tenuto conto che in conseguenza della rimozione dei relitti, occorre procedere con immediatezza alle attività di caratterizzazione e di bonifica del Porto di Baia nel comune di Bacoli, al fine di evitare un gravissimo danno ambientale, nonché rilevanti rischi per l'incolumità delle persone e per l'economia della zona;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Viste le note dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli del 15 marzo, 8 giugno e 20 settembre 2004;

Viste le note dell'8 settembre e del 1° ottobre 2004 della Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Viste le note del 15 settembre e 5 ottobre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la successiva del 19 ottobre 2004 dello stesso Ministero, Direzione generale per la qualità della vita;

Vista la nota del 27 dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto l'esito della riunione tenutasi presso l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli in data 15 dicembre 2004 di cui al verbale in pari data;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania:

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Comandante della Capitaneria di porto di Napoli è nominato Commissario delegato, e dispone, in termini di somma urgenza, per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al compimento delle attività di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei fondali interessati dalla presenza dei relitti, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Per l'adozione delle iniziative di cui al comma 1 il Commissario delegato disporrà dell'importo di euro 500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito dell'importo già stanziato all'art. 7, comma 1, lettera *e)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382 del 18 novembre 2004, e dell'importo di euro 600.000,00 a carico della Regione Campania da utilizzare nel rispetto delle direttive comunitarie, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che verranno assegnate allo scopo dalle Amministrazioni statali e dagli Enti pubblici.

3. Le risorse di cui al comma 2 verranno direttamente trasferite su una contabilità speciale istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al Comandante della Capitaneria di porto di Napoli - Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla regione Campania una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 2.

1. Al fine di realizzare sistemi di verifica e monitoraggio concernenti gli aspetti relativi alla tutela ambientale e del patrimonio archeologico compresi nel Parco Archeologico di Baia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio assegna al soggetto gestore del Parco sommerso di Baia la somma di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 nell'ambito dell'importo già stanziato all'art. 7, comma 1, lettera *e)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382 del 18 novembre 2004 ed euro 100.000,00 a carico del capitolo 7311 della U.P.B. 2.2.3.12 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 3.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00327

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop.va Midicoop Laurentina Sesta», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 3 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto che con precedente decreto ministeriale del 30 novembre 2000 venne disposto lo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore;

Vista la nota n. 1578475 del 23 settembre 2004 con cui il M.A.P. demanda a codesta Direzione l'adozione di un decreto di scioglimento senza nomina del liquidatore in sostituzione del precedente;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«Soc. coop.va Midicoop Laurentina Sesta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio M. Liguori in data 2 maggio 1990, rep. n. 56041, reg. soc. n. 8290/90 Tribunale di Roma, BUSC n. 32247, C.F. 03877811004.

sIl presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 15 dicembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A00264

DECRETO 21 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Poco di Buono - Piccola società cooperativa», in Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 1 e 2 del predetto parere;

Vista la nota n. 1558064 del 27 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. I;

Decreta:

La società cooperativa «Poco di Buono Piccola società cooperativa», con sede in Perugia, costituita in data 17 gennaio 2000, rogito notaio Agostino D'Ettore, rep. n. 70899, registro società n. 14014, BUSC 2738/292506, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Perugia, 21 dicembre 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

05A00260

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 9 novembre 2004 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Imprenditori produttori agricoli molisani - I.P.A.M. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gildone, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 30 maggio 1991, repertorio n. 152887, registro società n. 2780, R.E.A. n. 81310 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00813390705, posizione BUSC n. 1145/254249;

società cooperativa «GE.VI.TOUR - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 12 marzo 1990, repertorio n. 149977, registro società n. 2558, R.E.A. n. 80000 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00790040705, posizione BUSC n. 1096/247584;

società cooperativa «Natura amica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Guardialfiera, costituita per rogito notaio dott. Canale Rita in data data 6 agosto 1996, repertorio n. 5986, registro società n. 122444, R.E.A. n. 101141 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00915780704, posizione BUSC n. 1280/277698.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Campobasso, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

05A00263

DECRETO 29 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «C.O.P.A. Consorzio produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», in Termoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperativa;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima:

è in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non ha mai depositato i bilanci di esercizi relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 9 novembre 2004 al liquidatore della società cooperativa «C.O.P.A. Consorzio produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 2004, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «C.O.P.A. Consorzio produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Antinucci Rosa in data 25 febbraio 1993, repertorio n. 20806, reg. soc. n. 2082 - registro R.E.A. n. 83528 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 0085260701, posizione BUSC n. 1201/263385.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Campobasso, 29 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

05A00262

DECRETO 5 gennaio 2005.

Determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Vista la legge n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce alla Direzione provinciale del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime sui lavori di facchinaggio, esercitate precedentemente dalla Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407/1955;

Rilevato che la validità delle tariffe minime per le attività di facchinaggio, rideterminate col proprio decreto n. 6/2002 del 14 maggio 2002 e per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° giugno 2002, è scaduta;

Considerati i seguenti indicatori economici:

1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini degli adeguamenti retributivi dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati per gli anni 2003 e 2004;

2) il tasso di inflazione programmato per il 2004;

3) valutata la proposta, fatta dalle forze sociali dell'Osservatorio provinciale del facchinaggio, di determinare la tariffa oraria sulla base degli indicatori economici con allineamento alla tariffa delle province limitrofe e la tariffa al quintalato sulla base dei primi due indicatori economici menzionati;

Decreta:

Le tariffe minime per le attività di facchinaggio, misurabili al quintalato, vengono rideterminate nella provincia di Reggio Emilia, con un incremento pari al 6.5% degli importi tariffari approvati col decreto n. 6 del 2002 con decorrenza dal 1º giugno 2002, tenuto conto del cumulo dei tassi di inflazione rilevati per gli anni: 2002 (sette mesi), 2003 e 2004 ed in base ai valori della tabella appresso riportata, con decorrenza a partire dal 10 gennaio 2005.

La tariffa oraria, di cui al precedente decreto sopra richiamato, con riferimento alla valutazione comparata degli indicatori economici richiamati in premessa e tenuto conto degli attuali tariffari vigenti nelle province limitrofe, passa da 15,55 euro (di cui al decreto n. 6/2002) ad euro 16,56.

Parte comune a tutti i lavori di facchinaggio.

1) Lavori non misurabili a peso o quantità: per i lavori per i quali non sia possibile fare riferimento al peso e/o al numero degli oggetti da movimentare, si stabilisce una tariffa oraria di 15,50 euro per lavoratore con impegno minimo di quattro ore al mattino e di due ore per la fascia oraria pomeridiana, salvo diversa pattuizione fra le parti. Sono esclusi traslochi, per i quali si rimanda alla trattativa diretta.

2) Lavoro notturno e festivo: il lavoro notturno che si svolge dalla ore 22 alle ore 6 va compensato con una maggiorazione del 25%; il lavoro domenicale diurno va compensato con una maggiorazione del 100%, mentre il lavoro domenicale notturno va compensato con una maggiorazione del 125%; il lavoro che si svolge nelle feste nazionali riconosciute dalla legge va compensato con una maggiorazione del 50%.

3) Indennità di attesa: se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero dal momento successivo di presenza sul luogo di lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai trenta minuti non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità pari a 15,55 euro per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa.

4) Contributi: le tariffe per i lavori di facchinaggio sono comprensive dei contributi assicurativi, previdenziali e mutualistici. Al pagamento di questi contributi sono tenute esclusivamente le carovane, le cooperative ed i facchini liberi esercenti.

5) Lavori non compresi nel tariffario: per i lavori di facchinaggio non compresi nel presente tariffario, le tariffe sono da convenirsi fra le parti, avendo cura di fare riferimento alle voci che hanno maggiore affinità.

6) I danni verso il committente o verso i terzi sono a carico delle cooperative o carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti, quando sono causati da loro colpa.

Voci	Valori tariffari
Agrumi e frutta alla rinfusa	1.18
Carne congelata pallettizzata formaggi in forme o cestelli	3.38
Carne congelata in cartone	0.54
Carne congelata con osso	1.21
Carni fresche con stivaggio carni in casse o tele con	1.36
Carni fresche con sistemazione in frigo	1.57
Compreso stivaggio	0.72
Frutta e verdura in ceste o casse	0.69
Frutta e verdura in ceste o casse con stivaggio in frigo	0.72
Gesso, cemento e calcio, graniglia alla rinfusa	0.38
Ghisa in pani	0.49
Grassi combustibili in fusti	0.49
Insaccatura con pala	0.62
Insaccatura con altri sistemi	0.38
Legatura	0.09
Legatura ed egalizzazione	0.16
Legnami in tavolette o travette	1.18
Merce in scatole o pacchetti	0.87
Merce insaccata in sacchi da 25 kg	0.59
Merce insaccata in sacchi da 50 kg	0.49
Piastrelle per pavimenti e rivestimenti	0.69
Rottami di ferro e rottami vari	0.59
Sistemazione in frigo	0.98
Stivaggio e disistivaggio merci con sacchi, ceste	0.20
Sughero in balle	1.08
Trattori carico carri leggeri fino a 75 CV	6.81
Trattori carico carri pesanti oltre 75 CV	9.78
Trattori scarico carri leggeri fino a 75 CV	3.83
Trattori scarico carri pesanti oltre 75 CV	5.83

Reggio Emilia, 5 gennaio 2005

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

05A00259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2004.

Regolamentazione dell'utilizzo della menzione «Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'allegato VIII, sezione E, paragrafo 8, concernente l'uso di una menzione indicante una qualità superiore nella designazione, presentazione dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.) e dei vini spumanti di qualità (V.S.Q.);

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

Visto il proprio decreto 3 luglio 2003 concernente le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

Vista la richiesta presentata dall'Istituto Talento Metodo Classico, con sede in Milano, via Bagutta 1, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale e la riserva di utilizzo della menzione «Talento» esclusivamente per i V.S.Q.P.R.D. regio decreto e i V.S.Q. italiani elaborati con il metodo classico;

Considerato che il predetto Istituto è titolare del marchio «Talento», registrato fin dal 1996, ed utilizzato per designare e presentare i vini spumanti elaborati con il metodo classico dei propri associati;

Vista la dichiarazione con la quale il citato Istituto rinuncia espressamente ai diritti di esclusività derivanti dalla registrazione del marchio «Talento» a far data dalla emanazione del provvedimento di riconoscimento dello stesso termine «Talento» quale menzione utilizzabile per tutte le produzioni di spumanti italiani elaborati con il metodo classico che ne abbiano i requisiti;

Ritenuto che la predetta richiesta risulta conforme alla citata normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini spumanti e considerato altresì che la riserva di utilizzo della menzione indicante una qualità superiore «Talento» per i vini spumanti elaborati con il metodo Classico delle categorie V.S.Q.P.RD. e V.S.Q., a determinate condizioni regolamentari, costituisca elemento di valorizzazione delle già pregiate produzioni di vini spumanti italiani, sia a livello nazionale che internazionale;

Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS) intesa ad escludere la relativa DOCG tutelata «Franciacorta» dalla facoltà di utilizzare nella designazione e presentazione la citata menzione «Talento», in considerazione che l'art. 30 del regolamento CE n. 753 del 29 aprile 2002, tenendo conto della rinomanza acquisita dalla citata DOCG a livello nazionale ed internazionale, consente, a livello di deroga, di poter indicare in etichetta il solo nome della regione determinata «Franciacorta» e, pertanto, di poter omettere le menzioni specifiche tradizionali previste quali «denominazione di origine controllata e garantita» o «DOCG» o «vino spumante di qualità prodotto in regione determinata» o «VSQPRD»;

Decreta:

Art. 1.

Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento»

1. La menzione «Talento», indicante una qualità superiore ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo 8, è riservata e protetta esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.) e dei vini spumanti di qualità (V.S.Q.) italiani elaborati con il metodo classico di cui al predetto regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo 4, alle condizioni di utilizzo indicate nel presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di utilizzo della menzione «Talento»

1. L'utilizzo della menzione «Talento» di cui all'art. 1 è consentito alle seguenti condizioni:

a) per i V.S.Q.P.R.D. e per i V.S.Q.:

le uve di provenienza devono appartenere alle varietà Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay, da potersi utilizzare sia singolarmente che in maniera congiunta;

nell'elaborazione, con il tradizionale metodo classico, deve essere assicurato al prodotto un periodo di permanenza in bottiglia sui propri lieviti di almeno 15 mesi;

b) per i V.S.Q.P.R.D. devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni stabilite dai relativi disciplinari di produzione;

c) per i V.S.Q. le uve destinate alla costituzione delle relative partite devono provenire da vigneti iscritti ad albi di vini DOCG o DOC, in particolare nel rispetto delle condizioni di coltivazione, di resa delle uve ad Ha e di titolo alcolometrico naturale delle uve stabilite dai relativi disciplinari di produzione. In tal caso sarà cura dei produttori interessati provvedere a comunicare ai competenti organismi di controllo e vigilanza la diversa destinazione delle uve o dei prodotti intermedi rispetto alle produzioni vinicole previste dai relativi disciplinari.

Art. 3.

Disposizioni particolari

1. La menzione «Talento» di cui all'art. 1 non è utilizzabile per la designazione e presentazione delle partite del V.S.Q.P.R.D. «Franciacorta».

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'Istituto Talento Metodo Classico richiamato nelle premesse provvede ad inviare al Ministero delle politiche agricole e forestali copia autenticata dell'atto pubblico di cessione, con relativa trascrizione, della titolarità del marchio «Talento» in capo al Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

05A00228

DECRETO 30 dicembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli orientali del Friuli», con sede in Cividale del Friuli, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 ottobre 2001 con il quale ai sensi della citata nonnativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli», con sede in Cividale del Friuli (UD), via G.B. Candotti n. 3, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'articolo 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 15 dicembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 ottobre 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 ottobre 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 5 ottobre 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 5 ottobre 2001, al Consorzio per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli», con sede in Cividale del Friuli (UD), via G.B. Candotti n. 3, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

05A00229

DECRETO 7 gennaio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Abruzzo di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dell'8 agosto 2004 nella provincia di Chieti;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Abruzzo subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Chieti: grandinate dell'8 agosto 2004,

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nei territori dei comuni di Ari, Arielli, Casacanditella, Filetto, Orsogna, San Martino sulla Marrucina.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00225

DECRETO 7 gennaio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna, nelle province di Bologna e Ferrara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268 che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 24 aprile 2004 nella provincia di Bologna;

grandinate del 1° maggio 2004 nella provincia di Ferrara;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Emilia-Romagna subordinando l'erogazione

degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bologna:

grandinate del 24 aprile 2004:

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Anzola nell'Emilia, Galliera, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale;

Ferrara:

grandinate del 1º maggio 2004:

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Bondeno, Cento, Copparo, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Ro, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00226

DECRETO 7 gennaio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 2 giugno 2004 al 3 agosto 2004 nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Piacenza, Ravenna;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Emilia-Romagna subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Ferrara: grandinate del 2 giugno 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), d)* nei territori dei comuni di Argenta, Copparo, Ferrara, Formignana, Masi Torello, Ostellato, Portomaggiore, Ro Ferrarese, Tresigallo, Voghiera;

grandinate del 3 agosto 2004;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a), b), d)* nei territori dei comuni di Ferrara, Poggio renatico, Ro ferrarese, Vigarano Mainarda;

Forlì-Cesena: grandinate del 27 luglio 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a), b), d)* nei territori dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli;

Modena: grandinate del 2 giugno 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), d)* nei territori dei comuni di Bomporto, Medolla, San Prospero sulla Secchia;

grandinate del 24 luglio 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), d)* nei territori del comune di Novi di Modena;

grandinate del 3 agosto 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* nei territori dei comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro;

Piacenza: grandinate del 20 giugno 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera *a)*, *b)*, *d)* nei territori dei comuni di Agazzano, Besenzone, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Pontenure, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Villanova sull'Arda, Ziano Piacentino;

Ravenna: grandinate del 27 luglio 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* nei territori dei comuni di Cervia, Ravenna.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00227

DECRETO 7 gennaio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate del 12 e del 20 giugno 2004 nelle province di Brescia, Cremona e Mantova;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Lombardia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione U.E. sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Brescia: grandinate del 12 giugno 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera *a)*, *b)*, nei territori dei comuni di Botticino, Gussago, Mazzano, Monticelli Brusati, Ome, Rezzato;

Cremona: grandinate del 20 giugno 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nei territori dei comuni di Cella Dati, Cingia dé Botti, Motta Baluffi, Pieve d'Olmi, San Daniele Po, Scandolara Ravara, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo;

Mantova: grandinate del 20 giugno 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nei territori dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Castelbelforte, Castellucchio, Rodigo, Rendonesco, Gazoldo degli Ippoliti, Roverbella, Marcaria.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione U.E. sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione ;della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00231

DECRETO 7 gennaio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria del 12 luglio 2004 nella provincia di Foggia;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione U.E. sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Foggia: tromba d'aria del 12 luglio 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nei territori del comune di Sannicandro Garganico;

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione U.E. sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00232

DECRETO 7 gennaio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali del 20 giugno 2004 nella provincia di Venezia;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione U.E. sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Venezia: piogge alluvionali del 20 giugno 2004:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori del comune di Cavallino Treporti;

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione U.E. sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00233

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 dicembre 2004.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per il progetto presentato dalla «EDS Italia Software S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16 settembre 2003, ed in particolare il progetto n. 2271 presentato dalla «EDS Italia Software S.p.a.», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 2271 presentato dalla «EDS Italia Software S.p.a.», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, con riferimento al progetto n. 2271 presentato dalla «EDS Italia Software S.p.a.», per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 28 settembre 2004, relativamente a quanto sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 2271 presentato dalla «EDS Italia Software S.p.a.», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 2271 presentato dalla «EDS Italia Software S.p.a.» è conseguentemente ridotto di € 282.700,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 282.700,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 2271

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2271 del 22/02/2002 Comitato del 16/09/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: LoRiET - Low Risk Enterprise Trasformation - Un sistema per la trasformazione a basso rischio dei Sistemi Informativi Aziendali.

Inizio: 02/01/2004

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Eds Italia Software S.p.A.
CASERTA (CE)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.827.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.552.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.275.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.552.000,00	€ 1.275.000,00	€ 2.827.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.552.000,00	€ 1.275.000,00	€ 2.827.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.080.900,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.491.100,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A00261

DECRETO 20 dicembre 2004.

Modifica del decreto 26 aprile 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per il progetto presentato da ST Microelectronics S.r.l..

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 8174 presentato da STMicroelectronics S.r.l., Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e informazione e Università di Palermo - Dipartimento di ingegneria elettrica, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, con il quale il progetto n. 8174 presentato da STMicroelectronics S.r.l., Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e informazione e Università di Palermo - Dipartimento di ingegneria elettrica è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, con riferimento al progetto n. 8174 presentato da STMicroelectronics S.r.l., Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e informazione e Università di Palermo - Dipartimento di ingegneria elettrica, per mero errore materiale, nella Sezione C - Forma e Misura dell'intervento, è stato indicato un contributo nella spesa fino a euro 1.159.267,50 e un credito agevolato fino a euro 1.019.462,50 anziché un contributo nella spesa fino a euro 1.032.805,50 e un credito agevolato fino a euro 994.086,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, relativamente al suddetto progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 8174 presentato da ST Microelectronics S.r.l., Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e informazione e Università di Palermo - Dipartimento di ingegneria elettrica, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, per il progetto n. 8174 presentato da STMicroelectronics S.r.l., Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e informazione e Università di Palermo - Dipartimento di ingegneria elettrica è ridotto di euro 126.462,00 e il credito agevolato è ridotto di euro 25.376,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 8174

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 8174 del 07/08/2002 Comitato del 09/12/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Architetture Riconfigurabili e Interoperabili per Sistemi di Telecomunicaizone Avanzati

Inizio: 01/04/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 12/11/2002

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.

AGRATE BRIANZA (MI)

POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E INFORMAZIONE

MILANO (MI)

UNIVERSITÀ DI PALERMO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA

PALERMO (PA)

• Costo Totale ammesso Euro 2.387.070,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.527.600,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 859.470,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.390.240,00	€ 774.080,00	€ 2.164.320,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 137.360,00	€ 85.390,00	€ 222.750,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.527.600,00	€ 859.470,00	€ 2.387.070,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.032.805,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	994.086,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A00265

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 ottobre 2004.

Quote contributive a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di «Razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi alla istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 1º settembre 2003, n. 17104, con il quale vengono determinati a carico dei soci i contributi in quota fissa ed in quota variabile per gli anni 2001, 2002, 2003;

Considerato che occorre determinare a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva per l'anno 2004 i contributi in quota fissa, pari al 75% dei costi desunti dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea nonché i contributi in quota variabile, pari al 25% delle spese risultanti da tale bilancio, calcolato sulla base delle immissioni al consumo effettuate da ciascun socio;

Vista la comunicazione pervenuta in data 23 luglio 2004, con la quale il presidente dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva ha comunicato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 21 luglio 2004 con la quale, sulla base del bilancio di previsione per l'anno 2004 viene proposta la misura del contributo a carico dei soci sia per la quota fissa che per quella variabile relativa all'anno 2004;

Ritenuto di dover accogliere la citata proposta;

Decreta:

Art. 1.

I contributi per l'anno 2004 a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva sono così determinati:

contributo in quota fissa pari ad euro 1.012,84;

contributo in quota variabile pari ad euro 0,00062 per tonnellata immessa al consumo;

Art. 2.

I soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, vengono indicati negli elenchi allegati che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il pagamento dovrà essere corrisposto in unica soluzione, con le modalità comunicate a ciascun socio dall'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministero della attività produttive registro, n. 4, foglio n. 400

05A00230

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il macato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria nei giorni 13 e 14 dicembre 2004.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della sospensione di erogazione dell'energia elettrica, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria è rimasto chiuso al pubblico nei giorni 13 e 14 dicembre 2004.

L'avvenuta chiusura è stata segnalata dall'ufficio interessato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria con nota n. 2641/2, del 15 dicembre 2004.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 1998/11772/UDG, del 28 gennaio 1998;

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art., comma 1).

Catanzaro, 10 gennaio 2005

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

05A00329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3232
Yen giapponese	135,71
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,70300
Corona svedese	9,0481
Franco svizzero	1,5479
Corona islandese	82,50
Corona norvegese	8,1860
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5816
Corona ceca	30,389
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,91
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4330
Zloty polacco	4,0717
Leu romeno	38132
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	38,595
Lira turca	1,7968
Dollaro australiano	1,7283
Dollaro canadese	1,5917
Dollaro di Hong Kong	10,3132
Dollaro neozelandese	1,8759
Dollaro di Singapore	2,1557
Won sudcoreano	1371,70
Rand sudafricano	7,9230

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00403

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Parva Sed Apta Mihi», con sede in Pescara, via Roma n. 45, costituita per rogito notaio dott. Severini Raffaele in data 21 dicembre 1949, rep. n. 6219 - B.U.S.C. n. 3/28766;

2) «Cooperativa Servizi Nocciano società coop. a r.l.», con sede in Nocciano (Pescara), largo Madonna del Piano n. 4, costituita per rogito notaio dott. Mastroberardino Antonio in data 25 febbraio 1988, rep. n. 65602, codice fiscale n. 01206230680 - B.U.S.C. n. 1674/310706,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A00204

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Carovana Facchini Adriatica - Società cooperativa a r.l.», in Pescara.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Carovana Facchini Adriatica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio dott. Gioffrè Nicola in data 10 giugno 1983 - rep. n. 10612, codice fiscale n. 01044210688 - B.U.S.C. n. 998/199435, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdsecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A00205

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Castel Fragosa Soc. Coop. a r.l.», in Castelluccio Inferiore.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Castel Fragosa Soc. Coop. a r.l.», con sede in Castelluccio Inferiore (Potenza), via Napoli, n. 12, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino, in data 20 marzo 1986, repertorio n. 12197, codice fiscale n. 00895660769, BUSC n. 1909/219919; che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione, via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax n. 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00328

Provvedimenti di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 35332 del 16 dicembre 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere da 2 dicembre 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati.

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della sede lungo linea per il doppio binario sulla tratta Tuturano Surbo della linea Bari - Lecce tra le progressive dal Km 771 + 150 al Km 793 + 500 - Area del comune di Tuturano (Brindisi).

05A00247

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 35354 del 16 dicembre 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate - Area del comune di Tuturano (Brindisi).

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della sede lungo linea per il doppio binario sulla tratta Tuturano Surbo della linea Bari - Lecce tra le progressive dal Km 771 + 150 al Km 793 + 500 per il periodo dal 2 dicembre 2003 al 1° marzo 2006.

05A00248

Provvedimenti concernenti l'annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35329 del 16 dicembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 32621 del 7 luglio 2003 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Mondo sociale, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dall'8 dicembre 2002 al 7 giugno 2003.

05A00249

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Merck Generics»

Estratto determinazione n. 124 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LORMETAZEPAM MERCK GENERICS nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Aquileia n. 35, c.a.p. 20092, codice fiscale 13179250157.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 036044016 (in base 10), 12CZ7J (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a.r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone) Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Lormetazepam 0,25 g.

eccipienti: Saccarina sodica 1 g; Glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; Aroma arancio 0,35 g; limone essenza 0,1 g; Aroma caramello 0,05 g; Glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036041, relativo *a)* farmaco «Serelor» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 036044016 (in base 10), 12CZ7J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036044016 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00197

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Doc generici»

Estratto determinazione n. 127 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORMETAZEPAM DOC GENERICI nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7, c.a.p. 20124, codice fiscale 11845960159.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 036421016 (in base 10), 12RHDS (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118.

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g.

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio/limone/caramello 0,60 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Il «Lormetazepam DOC generici», così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036336, relativo al farmaco «Mexylor» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 036421016 (in base 10) 12RHDS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036421016 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00196

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nutrineal PD4»

Estratto determinazione n. 128 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NUTRINEAL PD4, anche nella forma e confezione: «2000 ml sacca flessibile» 5 sacche.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Viale Tiziano, 25, c.a.p. 00196, codice fiscale 00492340583.

Confezione: «2000 ml sacca flessibile» 5 sacche.

A.I.C. n. 029204043 (in base 10), 0VV7LC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Baxter Healthcare S.A. stabilimento sito in Castlebar - Irlanda, Moneen Road;

Oppure:

Baxter Manufacturing S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), Via Dell'Osmannoro, 253;

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-serina 0,51 g; L-leucina 1,02 g-l; L-metionina 0,85 g; L-treonina 0,646 g; L-valina 1,393 g; L-arginina 1,071 g; L-istidina 0,714 g; L-tirosina 0,3 g; L-isoleucina 0,85 g; L-lisina cloridrato 0,955 g; L-fenilalanina 0,57 g; L-triptofano 0,27 g; L-alanina 0,951 g; Glicina 0,51 g; L-prolina 0,595 g; Calcio cloruro biidrato 0,184 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,051 g; Sodio lattato 4,48 g; Sodio cloruro 5,38 g;

eccipienti: acido cloridrico in quantità compresa tra 6 ph e 7 ph; acqua p.p.i. Quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: La soluzione per dialisi peritoneale Nutrineal PO4 con aminoacidi all'1% è indicata quale supplemento nutrizionale in pazienti affetti da deficienza renale cronica e malnutriti in trattamento dialitico peritoneale. La soluzione compensa le inevitabili perdite di proteine ed aminoacidi nel dialisato e migliora il profilo degli aminoacidi sierici che risulta anormale nei pazienti con deficienza renale cronica.

Per il suo basso contenuto in calcio, Nutrineal PD4 con aminoacidi all'1% trova indicazione nel controllo del livello sierico di calcio e fosfato in pazienti con deficienza renale in trattamento con farmaci a base di calcio chelanti i fosfati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2000 ml sacca flessibile» 5 sacche.

A.I.C. n. 029204043 (in base 10), 0VV7LC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 029204043 «2000 ml sacca flessibile» 5 sacche - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00195

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per emodiafiltrazione Bieffe Medital».

Estratto determinazione NCR/N n. 130 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione incommercio del medicinale a denominazione comune: SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE BIEFFE MEDITAL anche nelle forme e confezioni: «soluzione per emofiltrazione» 4 sacche Clear-Flex da 3000 ml, «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche Clear-Flex da 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grosotto - (Sondrio), via Nuova Provinciale, c.a.p. 23034, codice fiscale 09887560150;

Confezione: «soluzione per emoflltrazione» 4 sacche Clear-Flex da 3000 ml:

A.I.C. n. 031510100 (in base 10), 0Y1MLN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Bieffe Medital S.p.a. stabilimento sito in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale;

Oppure:

Bieffe Medital S.A. stabilimento sito in Senegue - Sabinanigo, Huesca (Spagna), Ctra De Biescas.

Composizione: 1000 ml di soluzione sterile, esente da endotossine batteriche, contengono:

principi attivi: sodio cloruro in quantità compresa tra 2,63 g e 7,306 g; sodio bicarbonato in quantità compresa tra 1,68 g e 10,081 g;

eccipiente: acqua ppi quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche Clear-Flex da 5000 ml.

A.I.C. n. 031510112 (in base 10), 0Y1MM0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Bieffe Medital S.A. stabilimento sito in Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale;

Oppure:

Bieffe Medital S.A. stabilimento sito in Senegue - Sabinanigo, Huesca (Spagna), Ctra De Biescas.

Composizione: 1000 ml di soluzione sterile, esente da endotossine batteriche, contengono:

principi attivi: sodio cloruro in quantità compresa tra 2,63 g e 7,306 g; sodio bicarbonato in quantità compresa tra 1,68 g e 10,081 g

eccipiente: Acqua ppi quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta. Altre indicazioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «soluzione per emofiltrazione» 4 sacche Clear-Flex da 3000 ml.

A.I.C. n. 031510100 (in base 10), 0Y1MLN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche Clear-Flex da 5000 ml

A.I.C. n. 031510112 (in base 10), 0Y1MM0 (in-base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031510100 «soluzione per emofiltrazione» 4 sacche Clear-Flex da 3000 ml - OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. È vietata la vendita al pubblico.

Confezione: A.I.C. n. 031510112 «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche Clear-Flex da 5000 ml - OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. È vietata la vendita al pubblico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00194

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nephrosteril»

Estratto determinazione MCR/N n. 126 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NEPHROSTERIL rilasciata alla società Fresenius Kabi Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Bad Homburg, c.a.p. 61343, Germania (DE), è apportata la seguente modifica:

In sostituzione della confezione «7% soluzione per infusione» flacone 250 ml (codice A.I.C. n. 028040018) viene autorizzata la confezione «7 G/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconi 250 ml (codice A.I.C. n. 028040032).

In sostituzione della confezione «7% soluzione per infusione» flacone 500 ml (codice A.I.C. n. 028040020) viene autorizzata la confezione «7 G/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml (codice A.I.C. n. 028040044).

Confezione: «7 g/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 028040032 (in base 10), 0URQV0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36, 8055 Graz (Austria).

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: I-Isoleucina g 5,10, L-Leucina g 10,30, L-Lisina monoacetato g 10,01 (pari a L-Lisina g 7,1), L-Metionina g 2,80, N-acetil-L-Cisteina g 0,50 (pari a L-Cisteina g 0,37), L-Fenilalanina g 3,80, L-Treonina g 4,80, L-Triptofano g 1,90, L-Valina g 6,20, L-Arginina g 4,90, L-Istidina g 4,30, Glicina g 3,20, L-Alanina g 6,30, L-Prolina g 4,30, L-Serina g 4,50, Acido L-malico g 1,50, Acido acetico g 1,38.

Aminoacidi totali 70,0 g/l, Azoto 10,8 g/l, Osmolarità teorica 635 mOsm/l;

eccipienti: acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «7g/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 028040044 (in base 10), 0URQVD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36, 8055 Graz (Austria)

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: L-Isoleucina g 5,10, L-Leucina g 10,30, L-Lisina monoacetato g 10,01 (pari a L-Lisina g 7,1), L-Metionina g 2,80, N-acetil-L-Cisteina g 0,50 (pari a L-Cisteina g 0,37), L-Fenilalanina g 3,80, L-Treonina g 4,80, L-Triptofano g 1,90, L-Valina g 6,20, L-Arginina g 4,90, L-Istidina g 4,30, Glicina g 3,20, L-Alanina g 6,30, L-Prolina g 4,30, L-Serina g 4,50, Acido L-malico g 1,50, Acido acetico g 1,38, Aminoacidi totali 70,0 g/l, Azoto 10,8 g/l, Osmolarità teorica 635 mOsm/l;

eccipienti: acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: apporto bilanciato di aminoacidi nelle insufficienze renali acute e croniche e in caso di trattamento emodialico o di dialisi peritoneale.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: «7 g/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 028040032 (in base 10), 0URQV0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «7 g/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 028040044 (in base 10), 0URQVD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 028040032 «7 g/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconi 250 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 028040044 «7 g/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 028040018, 028040020 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A00198

AGENZIA DEL TERRITORIO

Aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centonove comuni non capoluogo

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centonove comuni non capoluogo.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primo semestre 2004.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI
DI ABBATTIMENTO DI CUI AL D.L. N. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2004
ACI CATENA	**0,9437**
ALASSIO	**0,8482**
ANZIO	**0,8583**
ARCO	**0,8363**
ARENZANO	**0,8791**
ASIAGO	**0,9278**
AVEZZANO	**0,9568**
BASIGLIO	**0,9852**
BATTIPAGLIA	**0,9469**
BEVAGNA	**0,8291**
BRA	**0,8587**
BUSTO ARSIZIO	**0,9759**
CALVATONE	**0,9070**
CAMOGLI	**0,8791**
CAPUA	**0,9852**
CARINOLA	**0,9886**
CASALBUTTANO ED UNITI	**0,9070**
CASAMASSIMA	**0,8910**
CASSINA DE`PECCHI	**0,9599**
CASSINO	**0,8601**
CASTELFRANCO IN MISCANO	**0,9527**
CASTELLEONE	**0,8773**

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2004
CENTO	**0,8439**
CERCOLA	**0,9983**
CERVIGNANO DEL FRIULI	**0,8815**
CESANO BOSCONE	**0,9852**
CHIVASSO	**0,8715**
CIVITA CASTELLANA	**0,9990**
CIVITAVECCHIA	**0,8371**
COLLEGNO	**0,8578**
COLOGNO MONZESE	**0,9563**
CORCIANO	**0,7857**
CORSICO	**0,9579**
CORTONA	**0,8096**
FERMO	**0,7973**
FERRANDINA	**0,9984**
FOLIGNANO	**0,7719**
FOLIGNO	**0,7841**
GALLARATE	**0,9372**
GALLIERA VENETA	**0,8514**
GARDONE VAL TROMPIA	**0,9324**
GORNO	**0,9253**
GRADISCA D`ISONZO	**0,7216**
GUALTIERI	**0,9149**
GUIDONIA MONTECELIO	**0,7968**
IGLESIAS	**0,9468**
IMOLA	**0,8761**
ISOLE TREMITI	**0,9631**
IVREA	**0,9421**
LEGNANO	**0,9580**
LENTATE SUL SEVESO	**0,9217**

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2004
MAGENTA	**0,9545**
MARGHERITA DI SAVOIA	**0,8825**
MARSCIANO	**0,7646**
MELEGNANO	**0,9339**
MIRABELLO SANNITICO	**0,9803**
MOGLIANO VENETO	**0,8413**
MOLFETTA	**0,8876**
MONCALIERI	**0,8915**
MONESIGLIO	**0,8621**
MONFALCONE	**0,7228**
MONSELICE	**0,9205**
MONTEPRANDONE	**0,8029**
MONTEROTONDO	**0,7595**
MONZA	**0,9289**
NETTUNO	**0,8119**
NOCERA INFERIORE	**0,9654**
OSIMO	**0,7502**
PIEVE EMANUELE	**0,9852**
PIOMBINO	**0,8281**
POGGIO A CAIANO	**0,8282**
POLICORO	**0,9805**
POMEZIA	**0,7952**
PONTASSIEVE	**0,7889**
POZZUOLI	**0,9751**
RHO	**0,9411**
RIVOLI	**0,9009**
ROVERETO	**0,8662**
ROZZANO	**0,9692**
SAINT VINCENT	**0,8771**

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2004
SALO`	**0,9322**
SAN CIPRIANO PICENTINO	**0,9296**
SAN GIULIANO MILANESE	**0,9581**
SAN LEO	**0,7498**
SAN MARTINO IN PENSILIS	**0,9753**
SAN MASSIMO	**0,9452**
SAN MAURO TORINESE	**0,8895**
SAN REMO	**0,8807**
SANTA CROCE DI MAGLIANO	**0,9753**
SARONNO	**0,9679**
SASSOFERRATO	**0,7733**
SASSUOLO	**0,8949**
SCANDICCI	**0,8231**
SEGRATE	**1,0038**
SESTO FIORENTINO	**0,8234**
SESTO SAN GIOVANNI	**0,9708**
SESTRI LEVANTE	**0,8926**
SONDALO	**0,9982**
SPINEA	**0,8801**
TOLMEZZO	**0,8333**
TRANI	**0,8315**
VELLETRI	**0,8897**
VENARIA	**0,8750**
VENTIMIGLIA	**0,9059**
VIAREGGIO	**0,8139**
VICO DEL GARGANO	**1,0006**
VILLARICCA	**0,9986**
VINOVO	**0,9082**
VOLPIANO	**0,9009**

05A00255

Aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a novantaquattro capoluoghi di provincia

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi ai novantaquattro capoluoghi di provincia.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del 1º semestre del 2004.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI
DI ABBATTIMENTO DI CUI AL D.L. N. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2004
AGRIGENTO	**0,9159**
ALESSANDRIA	**0,8251**
ANCONA	**0,7519**
AOSTA	**0,9290**
AREZZO	**0,7332**
ASCOLI PICENO	**0,8361**
ASTI	**0,8783**
AVELLINO	**0,7499**
BARI	**0,7851**
BENEVENTO	**0,8738**
BERGAMO	**0,8678**
BIELLA	**0,7905**
BOLOGNA	**0,7743**
BOLZANO	**0,8253**
BRESCIA	**0,7404**
BRINDISI	**0,8762**
CAGLIARI	**0,8458**
CALTANISSETTA	**0,8639**
CAMPOBASSO	**0,8814**

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2004
CASERTA	**0,6869**
CATANIA	**0,8418**
CATANZARO	**0,8374**
CHIETI	**0,8388**
COMO	**0,7576**
COSENZA	**0,7720**
CREMONA	**0,8626**
CUNEO	**0,8401**
ENNA	**0,8788**
FERRARA	**0,8744**
FIRENZE	**0,6857**
FOGGIA	**0,7712**
FORLI	**0,8261**
GENOVA	**0,8165**
GORIZIA	**0,8859**
GROSSETO	**0,7770**
L`AQUILA	**0,9205**
LA SPEZIA	**0,8449**
LATINA	**0,7748**
LECCE	**0,7748**
LECCO	**0,8742**
LIVORNO	**0,7135**
LODI	**0,8695**
LUCCA	**0,8161**
MACERATA	**0,7621**
MANTOVA	**0,8398**
MASSA CARRARA	**0,7033**
MATERA	**0,8982**
MESSINA	**0,8722**

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2004
MILANO	**0,7469**
MODENA	**0,8283**
NAPOLI	**0,7162**
NOVARA	**0,8380**
ORISTANO	**0,8955**
PADOVA	**0,8136**
PALERMO	**0,8692**
PARMA	**0,7489**
PAVIA	**0,8920**
PERUGIA	**0,7800**
PESARO	**0,7211**
PESCARA	**0,8133**
PIACENZA	**0,8123**
PISA	**0,7061**
PISTOIA	**0,8471**
PORDENONE	**0,7604**
POTENZA	**0,8324**
PRATO	**0,8380**
RAGUSA	**0,8265**
RAVENNA	**0,8684**
REGGIO DI CALABRIA	**0,8395**
REGGIO NELL`EMILIA	**0,7916**
RIETI	**0,8413**
RIMINI	**0,8060**
ROMA	**0,6711**
ROVIGO	**0,9124**
SALERNO	**0,7794**
SASSARI	**0,8890**
SAVONA	**0,7754**

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2004
SIENA	**0,7591**
SIRACUSA	**0,8927**
SONDRIO	**0,8940**
TARANTO	**0,8078**
TERAMO	**0,9244**
TERNI	**0,8008**
TORINO	**0,8755**
TRAPANI	**0,8567**
TREVISO	**0,7629**
TRIESTE	**0,7913**
UDINE	**0,8535**
VARESE	**0,8795**
VENEZIA	**0,7314**
VERCELLI	**0,8866**
VERONA	**0,8037**
VICENZA	**0,7984**
VITERBO	**0,8187**

05A00256

BANCA D'ITALIA

Conto corrente - Comunicazioni periodiche

Le vigenti istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in linea con le previsioni dell'art. 119 del testo unico bancario e con l'art. 12 della delibera CICR del 4 marzo 2003, dispongono che nei contratti di durata le banche devono fornire alla clientela alla scadenza del rapporto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del «documento di sintesi» delle principali condizioni contrattuali (Tit. X, Cap. 1, Sez. IV, paragrafo 3).

Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il «documento di sintesi» sono inviati con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile (par. 3.1 delle Istruzioni).

In materia, l'Associazione Bancaria Italiana ha chiesto se, sulla base di una pattuizione concordata fra le parti, sia possibile inviare il documento di sintesi al cliente esclusivamente una volta l'anno, anche nel caso in cui l'invio dell'estratto conto avvenga su base infrannuale.

Al riguardo, si fa presente che, con il consenso del cliente, è possibile prevedere l'invio del rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) e del documento di sintesi con periodicità differenziate, ferma restando la cadenza minima annuale prevista dalla legge. Restano altresì fermi gli obblighi di invio del documento di sintesi nel caso di variazioni unilaterali sfavorevoli alla clientela (cfr. paragrafo 2 delle Istruzioni).

05A00246

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501012/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 1 1 7 *

€ 1,00